

All'esame del preconsiglio dei ministri il ddl che rafforza la tutela penale del territorio

Daspo per i reati ambientali

Chi commette illeciti potrà essere allontanato dai luoghi

DI SILVANA SATURNO

«Daspo» ambientale contro chi inquinava o danneggiava il territorio: con la possibilità, in tal modo, di allontanare, dai luoghi in cui siano stati commessi illeciti contro l'ambiente, i soggetti responsabili ritenuti pericolosi. Stretta sulle discariche abusive, anche se realizzate su fondi di proprietà di terzi, e sull'abbandono di rifiuti pericolosi da parte di privati. Cartellino rosso per chi appicca il fuoco fra i rifiuti, anche se il fatto avviene per colpa o all'interno di aree autorizzate. E, ancora, responsabilità amministrativa degli enti (ex dlgs n. 231/2001) a maglie larghe per reati contro l'ecosistema: si allunga infatti l'elenco dei «reati presupposti» fonte di sanzioni pecuniarie salate e di sanzioni interdittive. Sono alcune delle novità previste dal disegno di legge denominato «Terra mia» che prevede una stretta a 360° contro gli eco illeciti e che sarà esaminato oggi in preconsiglio dei ministri. Obiettivo: la tutela rafforzata del territorio e un maggior controllo dei luoghi nel mirino della criminalità organizzata e delle ecomafie. Il ddl era stato annunciato più volte, nei mesi scorsi, dal ministro dell'ambiente, Sergio Costa.

Si tratta di un disegno di legge che interviene su diversi testi normativi: il codice ambientale o «T.u. ambiente» (dlgs n. 152/2006, detto anche «Tua»); il Codice Antimafia e delle misure di prevenzione (dlgs n. 159/2011); il dlgs n.

231/2001

sulla re-

spon-

sa-

bilità degli enti; il Codice penale; il T.u. immigrazione (dlgs 286/1998).

Daspo ambientale. Il ddl interviene sull'art. 1 lettera c) del Codice antimafia, dedicato ai soggetti che possono essere destinatari delle misure di prevenzione, includendo fra questi anche i soggetti che siano dediti alla commissione di reati che offendono o mettono in pericolo l'ambiente: l'ambiente, infatti, viene accostato ad altri beni giuridici rilevanti, citati nella norma, come la sanità, la sicurezza o tranquillità pubblica, l'integrità fisica o morale dei minorenni. Beni che entrano in gioco, in chiave preventiva, per la valutazione della «pericolosità sociale generica» del soggetto.

Questo significa che ai soggetti ritenuti pericolosi per l'ambiente potranno essere applicate le misure di prevenzione di competenza del Questore, compreso il «foglio di via obbligatorio», grazie al quale sarà possibile disporre l'allontanamento dai luoghi ove si ritiene esercitino le attività illecite. Unico limite: che non si tratti del luogo di residenza.

Oltre a queste, potranno essere applicate anche le misure di competenza dell'autorità giudiziaria, prima fra tutte la sorveglianza speciale di pubblica sicurezza, con eventuale divieto di soggiorno in uno o più comuni o regioni, diversi da quelli di residenza, nonché

le misure di sicurezza patrimoniale (in particolare sequestro e confisca di prevenzione).

Stretta sulle discariche abusive. Stretta sulle discariche abusive e maggiore responsabilizzazione dei terzi, proprietari dei luoghi «abusati»: i proprietari dei fondi in cui vengano realizzate discariche abusive, per rientrare in possesso delle aree sequestrate o confiscate, dovranno dimostrare non solo di essere in buona fede e di non aver tratto profitto dall'attività illecita altrui, ma anche di aver utilizzato ogni più opportuna diligenza per evitare l'impiego dei propri beni nell'attività fuori legge.

Responsabilità degli enti. Ampliato l'elenco dei reati «presupposti» di responsabilità amministrativa degli enti ex 231 (viene modificato l'art. 25-undecies del decreto legislativo 231/2001) con l'inclusione, fra l'altro, delle ipotesi di incendio boschivo, morte o lesioni come conseguenza dell'inquinamento ambientale, impedimento di controllo, omessa bonifica e attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti. Estese, in tali casi, anche le sanzioni interdittive.

Stop al permesso di soggiorno. Niente permesso di soggiorno per chi commette gravi ecodeletti. Il ddl in commento modifica l'art. 4, comma 3, terzo periodo del T.u. immigrazione, inserendo i gravi delitti in materia ambientale fra i reati commessi da stranieri che risultano ostativi al rilascio o al rinnovo del permesso di soggiorno.

—● Riproduzione riservata —

